



Id Doc: 2515934  
Registro: RATAA



Num. Prot: 0014502/P del: 14/08/2014

38122 TRENTO / TRIENT 13 agosto 2014  
Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461 201308 - Fax 0461 201310-201312  
e-mail: ripaist@regione.taa.it  
pec: : ripaist@pec.regione.taa.it

EL	VI-1,2	PF	mf
----	--------	----	----

OGGETTO / Adeguamento regolamento organico ai criteri generali  
BETREFF: in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti.  
Conclusione dei lavori – in data 24 luglio 2014 – del tavolo tecnico costituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica in attuazione dell’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali raggiunta in Conferenza unificata il 24 luglio 2013.

**CIRCOLARE N. 3/EL/2014**

Ai Comuni della regione autonoma  
Trentino – Alto Adige  
LORO SEDI

38122 Alla Provincia autonoma di Trento  
Servizio Autonomie locali  
Via Romagnosi, 11/a  
TRENTO

39100 Alla Provincia autonoma di Bolzano  
Ripartizione 7 – Enti locali  
Piazza Silvius Magnago, 1  
BOLZANO

38122 Al Consorzio dei comuni trentini  
Via Torre Verde, 23  
TRENTO

39100 Al Consorzio dei comuni della  
provincia di Bolzano  
Via Canonico Michael Gamper, 10  
BOLZANO

38054 All’Unione dei Comuni dell’Alto Primiero  
Via Roma, 19  
TONADICO (TN)

Alle Comunità  
della provincia autonoma di Trento  
LORO SEDI

Alle Comunità comprensoriali  
della provincia autonoma di Bolzano  
LORO SEDI

Ai Consorzi dei comuni BIM  
della regione Trentino – Alto Adige  
LORO SEDI

Nel richiamare quanto già indicato nella circolare regionale n. 5/EL/2013 dd. 15 ottobre 2013 nel paragrafo "Incarichi vietati ai dipendenti", si fa presente che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato in data 24 luglio u.s. la conclusione dei lavori del tavolo tecnico sugli incarichi vietati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Il tavolo era stato costituito nell'ottobre 2013, in attuazione dell'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali, raggiunta in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, con lo scopo di condividere – tra ANCI, UPI, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e lo stesso DFP – i criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge 6 novembre 2012 n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

La lettera b) del citato comma 60 dell'articolo 1 della legge n. 190/2012 stabilisce che in sede di Conferenza unificata si definiscono gli adempimenti – con l'indicazione dei rispettivi termini – a carico di ciascuna amministrazione per l'adozione di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici.

Il documento elaborato dal tavolo di lavoro (consultabile al seguente link:

[http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1175935/criteri\\_generali\\_in\\_materia\\_di\\_incarichi\\_vietati.pdf](http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1175935/criteri_generali_in_materia_di_incarichi_vietati.pdf))

ha indubbiamente il pregio di riproporre in forma schematica le fattispecie più frequenti di incarichi e attività extra lavorativa vietati ai dipendenti pubblici, coprendo la maggioranza dei casi di interesse per le amministrazioni. I criteri tengono conto, altresì, degli orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione e dagli atti di indirizzo della stessa Funzione pubblica.

Per quanto riguarda limiti e tipologie di incarichi e attività consentiti ai dipendenti degli enti locali della nostra regione, si rammenta che taluni criteri sono stati – in anni recenti – (ri)definiti dal legislatore regionale (articolo 1, comma 1, lettere p), q), r), s) e t) della legge regionale 25 maggio 2012 n. 2, confluito nell'articolo 23 "*Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*" del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L modificato dal DPRReg. 11 maggio 2010 n. 8/L e dal DPRReg. 11 luglio 2012, n. 8/L).

In particolare, si ricorda che il legislatore regionale ha recentemente definito:

- un limite quantitativo annuo di 20.000 euro per i compensi percepiti complessivamente per gli incarichi e le attività autorizzati, compresi gli incarichi per la revisione economico-finanziaria. Il dipendente è tenuto a dichiarare il rispetto del limite in sede di richiesta di autorizzazione. Il limite si applica solo agli incarichi e alle attività autorizzate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 2/2012 (comma 5-bis e 5-ter dell'articolo 23 del TUPERS);
- una fattispecie di attività – attività agricola – consentita senza necessità di autorizzazione (lettera c-bis) del primo comma dell'articolo 23 del TUPERS);
- un divieto generale a conferire incarichi a personale collocato in pensione di anzianità nel quinquennio successivo alla cessazione dal servizio, salvo incarichi nel periodo immediatamente successivo alla cessazione del rapporto, di durata complessiva non superiore a sei mesi, per indifferibili esigenze di servizio al personale cessato che abbia già svolto la medesima attività, qualora tale competenza non sia immediatamente reperibile né all'interno né all'esterno dell'amministrazione (lettera d-bis del primo comma dell'articolo 23 del TUPERS).

La disciplina legislativa regionale in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi attribuisce comunque ai regolamenti organici dei comuni la competenza a disciplinare i casi di incompatibilità e cumulo di impieghi, limitandosi a dettare principi e criteri direttivi (tra cui anche le previsioni di cui sopra) che i regolamenti comunali devono osservare (primo comma del citato articolo 23 TUPERS).

Ciò brevemente premesso, si invitano le amministrazioni locali in indirizzo ad adeguare il rispettivo Regolamento organico ai criteri da ultimo enucleati dal citato documento, elaborato dal tavolo di lavoro ANCI – UPI – Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Dipartimento della Funzione Pubblica.

L'adeguamento del rispettivo Regolamento organico costituisce infatti un adempimento doveroso per ciascuna amministrazione ai sensi della già citata lettera b) del comma 60 dell'articolo 1 della legge n. 190/2012.

Quanto al termine per l'adeguamento del regolamento organico, già l'Intesa raggiunta tra Governo, Regioni ed Enti locali in sede di Conferenza unificata, in data 24 giugno 2013, aveva stabilito (v. punto 6. *Incarichi vietati ai dipendenti*) che gli enti fossero tenuti ad adottare i regolamenti entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori del tavolo tecnico costituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II  
dott.ssa Loretta Zanon

[documento firmato digitalmente]



PF